



Titolo

Corte federale d'appello – Revocazione e revisione – revisione – art. 63, comma 4, lett. b) CGS – inconciliabilità dei fatti – devono riguardare le stesse parti

Descrizione

Nell'ipotesi di cui art. 63, comma 4, lett. b) del CGS il giudizio di revisione deve riferirsi alla provata inconciliabilità dei fatti posti a fondamento di due sentenze irrevocabili che devono riguardare le stesse parti e non due parti diverse e due fatti che attengono a due diverse fattispecie di merito, ancorché si tratti di reclami analoghi per tipologia, gestiti dal medesimo difensore. Inoltre l'inconciliabilità dei due esiti giustiziali deve riguardare gli stessi fatti storici per come accertati nei due giudizi messi a confronto e il cui contenuto si assuma, e si dimostri essere, inconciliabile.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 84/CFA/2019-2020/B

Presidente

Torsello

Relatore

De Zotti

Riferimenti normativi

art. 63, comma 4, lett. b) CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 084CFA dell'1 luglio 2020 (A.S.D. Toma Maglie)